



COMUNE DI BASIGLIO *Città Metropolitana di Milano*

SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 16/05/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON ATTREZZATURA ACCESSORIA UTILE ALL'ALLESTIMENTO DI UNO SPETTACOLO PER BAMBINI PRESSO IL PIAZZALE DI SOSTA SITO IN VIA D'ACQUISTO 7 NEI PRESSI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 19:00 DEL GIORNO 22 MAGGIO 2024.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta di occupazione **Arena Ginnica all'aperto, Spettacolo di Saltimbanchi**, chiede di occupare un'area di 50 mq in via S. D'Acquisto in corrispondenza del piazzale adibito a sosta ubicato tra il suolo pubblico, effettuata in data 15/04/2024, registrata al protocollo generale dell'ente con il n. 4652/2024 con la quale il sig. Medini Giovanni in qualità di titolare dell'impresa **Giochilandia** palazzetto dello sport, l'area verde denominata "Skate Park" ed il centro sportivo calcistico "Ludovico Pipini", per il posizionamento di un autocarro con attrezzatura accessoria utile all'allestimento di uno spettacolo per bambini, **dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del giorno 22 maggio 2024;**

VISTA l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico n. 17 OSP/2024, rilasciata dal Comandante della Polizia Locale;

RISCONTRATO che la circolazione e la sosta dei veicoli nell' area soggetta a occupazione non consentirebbe il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione



COMUNE DI BASIGLIO *Città Metropolitana di Milano*

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover disciplinare la circolazione stradale sul territorio del Comune di Basiglio in occasione dell'iniziativa sopra citata;

VISTI gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed i relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";

SENTITO il parere espresso dall'Organo di Governo Locale;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 08/08/2000;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90;

ORDINA

- ✓ l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli **dalle ore 16:00 alle ore 19:00 di mercoledì 22 maggio 2024 in via S. D'Acquisto, (nella sola porzione soggetta ad occupazione ed individuata dalla segnaletica verticale all'uopo apposta) in corrispondenza del piazzale adibito a sosta dei veicoli ubicato tra il Palazzetto dello Sport, l'area verde denominata "Skate Park" ed il centro sportivo calcistico " Ludovico Pipini",** (eventuali veicoli in sosta che espongano il tagliando ex art. 381 del D.P.R. 495/1992, saranno rimossi e posizionati all'esterno dell'area interessata dai lavori);

Sarà cura degli Organi di Polizia Stradale, il controllo del rispetto della presente ordinanza, che sarà resa nota all'utenza mediante l'ubicazione dei previsti cartelli di segnaletica stradale da parte del soggetto richiedente.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

DISPONE



- **che** sia obbligo del sig. Medini Giovanni dell'impresa “**Giochilandia Arena all'aperto, Spettacolo di Saltimbanchi**”, con sede a Travedona Monate via Galilei 34 15,21028 (**P.I.13001680159**) - di provvedere per la sufficiente implementazione dei segnali stradali di divieto di sosta con rimozione forzata cui alla Fig. Il 74 Art. 120 integrati con il pannello Modello Il 3/a Art. 83 e Modello Il 6/m Art. 83 del DPR 495/1992, in tutta l'area interessata dal presente provvedimento. Tali segnali stradali, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore della presente ordinanza e dovranno riportare il periodo di validità temporanea sopra indicato;
- **al personale** addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 285/1992, che i veicoli lasciati in tale area, in vigenza della presente ordinanza, siano rimossi e trasportati in luogo di custodia e di deposito presso la ditta Ormad di Zibido San Giacomo (MI), via Longarone 39;
- **che** la presente ordinanza sia trasmessa tramite PEC al soggetto interessato, con l'intesa che lo stesso rimarrà l'unico responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della stessa;
- **che** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 69 del 18.06.2009 sia pubblicato all'albo pretorio on line del comune di Basiglio.

AVVISA CHE

tutte le prescrizioni contenute nel presente atto avranno il carattere dell'obbligatorietà e prevalgono temporaneamente su quelle attualmente già esistenti.

La presente ordinanza sarà in vigore dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del giorno 22 maggio 2024.



COMUNE DI BASIGLIO *Città Metropolitana di Milano*

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia.

Il Comandante della Polizia Locale
Dr. Simon Volpato

La presente copia informatica è conforme al documento originale, ai sensi del DLGS 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato presso il Comune di Basiglio.

Firmato da:

82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

Simon Volpato in data 16/05/2024